

Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari

Premessa

Con questa comunicazione si forniscono - nei limiti delle competenze assegnate alla Banca d'Italia - indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito anche "la legge") di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Le indicazioni riguardano sia il periodo transitorio previsto dalla legge (che scade il 31 marzo 2018) sia quello successivo, fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della Banca d'Italia; esse sono applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione.

Le indicazioni si indirizzano a: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso (SICAF); intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB; soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB; succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo; intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana (di seguito "intermediari")⁽¹⁾.

Norme applicabili

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017, ha interamente riscritto il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia di antiriciclaggio con riferimento, in particolare, agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati. Esso ha confermato il potere delle Autorità di Vigilanza di emanare disposizioni di attuazione delle norme di legge.

Secondo l'articolo 9, comma 1, della legge "le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite [...] continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". La disciplina transitoria non specifica tuttavia come risolvere eventuali contrasti tra le disposizioni attuative che continuano ad applicarsi e le nuove norme di legge entrate in vigore; ne possono discendere dubbi interpretativi per gli intermediari.

Poiché la legge assegna alla Banca d'Italia, oltre al potere di adottare una nuova normativa di attuazione, anche compiti di controllo sugli intermediari per verificare il rispetto di alcuni profili

⁽¹⁾ Le società di investimento a capitale fisso (o SICAF) e gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, sono stati inclusi nel novero dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio solo a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 90 del 2017; ad essi, pertanto, non si applica la normativa attuativa emanata dalla Banca d'Italia ai sensi delle previgenti disposizioni di legge. Peraltro, in attesa dell'emanazione della nuova disciplina attuativa, essi tengono conto delle indicazioni contenute nella presente comunicazione nell'individuazione delle concrete modalità con cui adempiere agli obblighi introdotti dalla suddetta legge.

della disciplina antiriciclaggio, di seguito si indicano i criteri ai quali l'Istituto si atterrà nello svolgimento di tali compiti.

- A. Con riferimento al rapporto tra la normativa attuativa emanata in base alle vecchie previsioni di legge e le nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2017, in caso di contrasto queste ultime prevalgono sulle prime. Pertanto, gli intermediari dovranno attenersi, fino al 31 marzo 2018, alle previsioni contenute nei provvedimenti della Banca d'Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina di legge.
- B. In base a tale criterio, i provvedimenti della Banca d'Italia devono considerarsi applicabili nei limiti e secondo le modalità di seguito illustrate.

- Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 recante “disposizioni attuative in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni** volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del [previgente] art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. Il provvedimento è in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario ed è pertanto applicabile.
- Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative per la tenuta dell'**Archivio Unico Informatico** e per le modalità semplificate di registrazione di cui al [previgente] articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. Il provvedimento non è più in vigore per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano l'obbligo di registrare i dati nell'Archivio Unico Informatico. Tuttavia la legge prevede obblighi di conservazione dei dati per l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio (cfr. artt. 31 e 32 del nuovo d. lgs. n. 231 del 2007) e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare norme di attuazione che possono anche consentire l'utilizzo di “archivi informatizzati [...] già istituiti presso i soggetti [...] vigilati”. In attesa di tale intervento, quindi, l'utilizzo, su base volontaria, dell'Archivio Unico Informatico costituisce modalità idonea ad assolvere a questi obblighi.
- Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative in materia di **adeguata verifica della clientela**, ai sensi del [previgente] art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. Gli articoli da 17 a 30 del nuovo d. lgs. n. 231 del 2007 disciplinano in maniera significativamente diversa rispetto al passato:
 - i) le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (articolo 19);
 - ii) i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (articolo 20);
 - iii) le misure semplificate e, per taluni aspetti, quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela (articoli 23, 24 e 25);
 - iv) le regole in materia di esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica (articoli 26, 27, 28, 29 e 30).

Le nuove disposizioni di legge risultano molto analitiche, avendo incorporato aspetti in precedenza rimessi alla normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza.

Ne discende che gli intermediari devono applicare direttamente gli obblighi di adeguata verifica come previsti dalle nuove norme di legge. Le previsioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 si applicano nella misura in cui precisano aspetti che le nuove disposizioni di legge disciplinano in linea di continuità con

quelle abrogate (ad esempio, rimangono applicabili le norme in materia di: profilatura della clientela; ambito di applicazione; acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo; controllo costante del rapporto; obblighi rafforzati di adeguata verifica, incluse le previsioni in materia di operatività a distanza, con l'eccezione della parte sulle persone politicamente esposte cd. "domestiche", ormai incompatibile con la nuova disciplina di legge) ⁽²⁾.

In ogni caso, risultano **interamente inapplicabili** perché incompatibili con le nuove disposizioni di legge le seguenti parti del Provvedimento del 3 aprile 2013:

- "Parte terza: misure semplificate di adeguata verifica" ⁽³⁾;
- "Allegato 1: individuazione del titolare effettivo sub 2" ⁽⁴⁾.

Per il corretto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio, gli intermediari prendono anche in considerazione gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018; gli Orientamenti stessi precisano che alcune misure in essi previste sono applicabili solo se compatibili con l'ordinamento nazionale.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi di competenza della Banca d'Italia, il rispetto da parte degli intermediari delle indicazioni contenute nella presente comunicazione assicura la conformità con il nuovo quadro legislativo anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio.

⁽²⁾ La legge ha infatti modificato la definizione di PEPs (ora contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. *dd* del d. lgs. n. 231 del 2007), sottoponendo anche i soggetti residenti in Italia, in via automatica, alle speciali misure di adeguata verifica rafforzata (rimaste sostanzialmente immutate dal 2008) legislativamente previste. Il Provvedimento 3 aprile 2013, invece, richiedeva agli intermediari di censire le PEPs residenti in Italia (qualificate come "PEPs domestiche") e, solo in caso di effettivo rischio alto, applicare loro le speciali misure rafforzate previste dalle previgenti disposizioni del d. lgs. n. 231 del 2007 per le PEPs estere. La legge ha infine imposto agli intermediari di sottoporre anche le operazioni occasionali effettuate dalle PEPs agli obblighi rafforzati, prima applicabili solo in caso di rapporti continuativi.

⁽³⁾ La legge ha: *a*) eliminato le fattispecie qualificate *ex lege* come a basso rischio rimettendo agli intermediari la valutazione in ordine all'applicabilità del regime semplificato (con l'unica eccezione dei prodotti di moneta elettronica di importo contenuto di cui all'art. 23, comma 3, per le quali la legge stessa prevede l'applicazione del regime di adeguata verifica semplificata); *b*) previsto che, anche in caso di clienti ovvero prodotti "a basso rischio", vadano seguite tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto all'adeguata verifica ordinaria. A fronte di questo quadro normativo primario, la regolamentazione secondaria non ha significativi margini di autonomia. Ciò vale anche per le specifiche misure di adeguata verifica semplificata che la Banca d'Italia è chiamata a individuare con riguardo ai prodotti di moneta elettronica di importo contenuto: queste misure, infatti, non potranno tradursi in un esonero, anche solo parziale, dagli obblighi di adeguata verifica.

⁽⁴⁾ La legge richiede l'individuazione del titolare effettivo *sub* 2 in tutti i casi in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica (cfr. artt. 1, co. 2, lettera *pp*) e 19, co.1, lettera *b*). Stabilisce al contempo che, in tutti questi casi, il titolare effettivo coincide con "la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo" (art. 20, co.1). Criteri più specifici sono tuttavia forniti per l'individuazione del titolare effettivo solo per le società di capitali (art. 20, commi 2, 3 e 4), per le "persone giuridiche private" (art. 20, co. 5) e per i *trust* (art. 22, co. 5). Gli intermediari utilizzeranno questi criteri, coerentemente con la natura del soggetto da verificare, anche ai fini dell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone nonché di altre tipologie di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica (ad es. le associazioni non riconosciute).